

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ DA SARS-COV-2
D.L. n. 1/2022 e Circolare Ministeriale n. 11/2022

INDIVIDUAZIONE E TRACCIAMENTO DEI CASI POSITIVI

1) Qualora ricorra la presenza di **un caso di positività nella classe**, vengono disposte le seguenti misure:

Alunni

- ✓ **Attività didattica:** in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- ✓ **Misura sanitaria:** auto-sorveglianza.

Personale Scolastico

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso. In tale caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

2) Qualora ricorra la presenza di **due casi di positività nella classe**, vengono disposte le seguenti misure:

Alunni

- A) Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- ✓ **Attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni;
 - ✓ **Misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- ✓ **Attività didattica:** in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- ✓ **Misura sanitaria:** Auto-sorveglianza.

Per caso specifico, la nuova normativa ha ribaltato l'onere della prova in materia di stato vaccinale. I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. Pertanto, l'istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questa fattispecie (presenza di due allievi positivi), consentendo di proseguire la didattica in presenza solamente per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo.

Personale Scolastico

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti .

3) Qualora ricorra la presenza di **tre casi di positività nella singola classe**, vengono disposte le seguenti misure:

Alunni

- ✓ **Attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni;
- ✓ **Misura sanitaria:** si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti

Personale Scolastico

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questa fattispecie, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti

TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il nuovo decreto favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. Per questo occorre la prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza contempla:

- *“È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”* (cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021);
- Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- **I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche.**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio 2022;
- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
- Circolare Ministeriale M.PI. AOODPPR. REGISTRO UFFICIALE. U.0000011.08-01-2022 “nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art.4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”;
- Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ;
- Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021.